



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 34

DEL 06 MAG 2021

Oggetto: **Applicazione delle misure di mitigazione del rischio di diffusione coronavirus Codiv-19 - divieto di stazionamento e di consumo di bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - regolamentazione orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato ivi compresi quelli che utilizzano per la vendita di beni di consumo distributori automatici, fino al 30 giugno 2021.**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U.R.I. 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U.R.I. 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella G.U.R.I. 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella G.U.R.I. 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 1, punto 4 che così recita: «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato sulla GU n.301 del 03-12-2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato su GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato su GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021 n°30 avente per oggetto: “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (pubblicato dalla G.U. n°62 del 13/03/2021);

Visto il Decreto legge 1 aprile 2021 n°44 avente per oggetto: “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (pubblicato dalla G.U. n°79 del 01/04/2021);

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Rilevato che:

- le limitazioni poste all’apertura dei pubblici esercizi, con previsione della modalità di asporto dopo le ore 18,00, non risultano adeguatamente efficaci in ragione dei fenomeni di assembramento di persone, registrati in strade e piazze del territorio comunale in prossimità di ristoranti e locali pubblici,
- risulta necessario che nelle strade o piazze dei centri urbani, venga pertanto esercitato un particolare controllo durante l’arco della giornata che miri a scoraggiare possibili assembramenti e stazionamenti.

Considerata la necessità di garantire la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, la Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e fino al 30 giugno 2021, che:

A VITTORIA: nella Via Cavour, tratto compreso tra la via La Marmora e la via Del Quarto, ivi compresa l’intera Piazza del Popolo; Piazza Vescovo Ferdinando Ricca; Piazza Henriquez; Piazza Vittoria Colonna (escluso il martedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00); Piazza Daniele Manin (escluso il lunedì dalle ore 18,00

alle ore 21,00); Piazza Sei Martiri, oltre che in una fascia di rispetto di mt. 20,00 su tutte le strade che intersecano le vie e le piazze predette;

A SCOGLITTI: nell'intera area portuale, in tutta la Piazza Cavour (compreso l'area pedonale retrostante e limitrofa alla Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo); in tutta la Piazza Sorelle Arduino (ivi compresa l'area della bambinopoli); via Napoli, nel tratto compreso tra Piazza Risorgimento e via Messina; via Messina nel tratto compreso tra via Napoli e via Plebiscito comprensiva di Largo Kamarina; via Plebiscito nel tratto compreso tra via Genova e via Messina; tutta Piazza F.lli Cervi; via Genova nel tratto compreso tra via Plebiscito e via Venezia; via Amalfi nel tratto compreso tra la Messina e la Villaggio Miramare; riviera Kamarina nel tratto compreso tra via Villaggio Miramare e la foce del fiume Ippari; Riviera Lanterna nel tratto compreso tra via Venezia e Costa Fenicia, oltre che in una fascia di rispetto di mt. 20,00 su tutte le strade che intersecano le vie e le piazze predette,

È fatto divieto a chiunque (soggetto fisico e/o giuridico), dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo di vendere bevande, anche attraverso l'utilizzo di distributori automatici (che pertanto dovranno essere disattivati ed i cui locali, ove possibile, dovranno essere inibiti all'uso di alcun soggetto).

È, altresì, fatto divieto a chiunque, dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 05.00, di stazionare al di fuori dei locali sede di pubblici esercizi autorizzati e/o nelle loro immediate adiacenze e/o nelle strade e piazze sopra menzionate.

Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii. nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni Covid-19.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- A S.E. il Sig. Prefetto di Ragusa;
- Al Sig. Questore di Ragusa;
- Alle FF.OO. presenti sul territorio locale;
- Alle Associazioni di categoria;
- Al Comando della Polizia Municipale.
-

AVVISA

a norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

p. La Commissione Straordinaria
Dott. Filippo Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 07.05.2021 al 22.05.2021 registrata al n. Reg. pubblicazioni Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 07.05.2021 al 22.05.2021 registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non

sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....